REGOLAMENTO (CEE) N. 289/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1989

che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88 [2], in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/87 [4], in particolare l'articolo 14,

considerando che , a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Spagna [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3729/88 [6], occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, nonché i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti ; che il regolamento (CEE) n. 3419/88 [7] della Commissione ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il quantitativo massimo di olio di girasole da mettere in consumo e da esportare in Spagna ; che si devono fissare i limiti riguardanti gli altri prodotti o gruppi di prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 ; che è stato elaborato il bilancio globale di approvvigionamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 ;

considerando che , a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Portogallo [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/87 [9], occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, nonché i limiti del volume aunnuo d'importazione di tali prodotti ; che occorre fissare tali valori conformemente ai criteri definiti all'articolo 292 dell'atto di adesione ; che è stato elaborato il bilancio globale di approvvigionamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, i quantitativi da mettere in consumo in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati :

a) 135 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana, fra cui 100 000 t di olio di soia ;

b 65 000 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana ;

c) — 12 000 t di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
— 12 000 t di olio di soia,
— 25 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati :

a) 85 000 t di olio di soia,

b) 126 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,

c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.

Articolo 2

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, i limiti del volume d'importazione in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati :

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.
(3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.
(5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(6) GU n. L 326 del 30. 11. 1988, pag. 21.
(7) GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 33.
(8) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(9) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 17.

a) 0 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana ;

b) 57 000 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana ;

c) — 12 000 t di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
— 0 t di olio di soia,
— 25 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati :

a) 85 000 t di olio di soia,

b) 114 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,

c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione